

Prorogato il Superbonus 110%

ma non per tutti

(DL 6 maggio 2021, n. 59)

Gentile cliente,
con la presente desideriamo informarLa che l'art. 1 comma 3 del DL 6 maggio 2021 n. 59 ha esteso l'ambito temporale di applicazione dell'agevolazione Superbonus 110% **per gli interventi effettuati dai condomini, per gli immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario persona fisica (o in comproprietà da più persone fisiche pro indiviso), al fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati da IACP ed "enti equivalenti"**.

Premessa

In generale, ai sensi dell'art. 119 co. 1, 4, 5 e 8 del DL 34/2020, per poter rientrare nella disciplina del superbonus al 110%, le spese relative agli interventi agevolati **devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022**".

Condomini

Per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110% spetta anche **per le spese sostenute entro il 31.12.2022** (a prescindere dallo stato di completamento degli interventi).

Edifici posseduti da persone fisiche fino a 4 unità immobiliari

Con riguardo agli immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario persona fisica (o in comproprietà da più persone fisiche pro-indiviso), al fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, il superbonus spetta anche **per le spese sostenute entro il 31.12.2022, se alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%** dell'intervento complessivo.



Istituti autonomi case popolari (IACP)

Per le sole spese di riqualificazione energetica (co. da 1 e 3 dell'art. 119 del DL 34/2020) gli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed "enti equivalenti", **avranno tempo fino al 30.6.2023.**

Edifici esclusi dalla proroga

Rimangono esclusi dalle suddette proroghe **gli edifici unifamiliari, le singole unità di edifici plurifamiliari e i singoli appartamenti nei condomini** per i quali l'agevolazione del 110% continua a competere per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 30.6.2022 (art. 119 co. 1 e 4 del DL 34/2020).

Autorizzazione europea

Rimane fermo che le disposizioni contenute nell'art. 1 co. 3 del DL 59/2021 sono soggette alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e **le agevolazioni saranno concesse previa autorizzazione della Commissione europea.**

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.